

ISTANZA E ATTO DI ASSENSO ALL'ESPATRIO DI MINORE

(Da trasmettere solo nel caso in cui il genitore sia impossibilitato a recarsi presso l'Ufficio Anagrafe)

Al Sindaco del Comune di PIANORO

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

residente in

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

residente in

in qualità di Genitore del minore.....

nato/a a il

CHIEDONO

il rilascio della carta d'identità del figlio/a sopra generalizzato/a, e a tal fine **CONCEDONO** il proprio assenso all'espatrio.

Dichiarano inoltre sotto la propria personale responsabilità, che lo/la stesso non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art.3, lettere b),d),e), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (1).

Data

Firma

Firma

Allegare fotocopia di un documento di identità

- (1) L'art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185 prescrive che "non possono ottenere il passaporto":
- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; (lettera così sostituita dall'art. 24 comma 1 della legge 16.1.2003 n. 3)
 - c) (lettera abrogata dall'art. 215 del D. Lgs. 28.7.1989 n. 27)
 - d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un'ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
 - e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
 - f) (lettera abrogata dall'art. 2 comma 11 della legge 15.5.1997 n. 127)
 - g) coloro che, essendo residenti all'estero richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.